

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO COCCIOLI

Seduta del 28/04/2026

FATTO

Il ricorrente, dedotto di essere titolare, insieme ad altro soggetto aderente al ricorso, di 1 BPF “serie AF” del valore nominale di Lire 5 milioni emesso il 12.5.2000, il cui rimborso è stato negato dalla controparte per intervenuta prescrizione, rileva che sono stati dalla controparte violati i principi di correttezza e buona fede, dal momento che sul buono non è stata riportata alcuna data di scadenza ed è stato violato l’art. 6 del DM 19 dicembre 2000, per non aver ricevuto alcuna informazione in ordine alla prescrizione.

Pertanto, infruttuoso il preventivo reclamo, chiede il rimborso del “capitale investito”.

L’intermediario, costituitosi, riepiloga innanzitutto le contestazioni mosse nel ricorso, sottolineando che la controparte chiede di “far valere” le condizioni poste sul retro del titolo, “le quali lo classificano come appartenente alla serie AF, pur essendo tale timbro sbarrato in quanto l’effettiva serie di appartenenza è la serie CD”.

Eccepisce pregiudizialmente l’irricevibilità del ricorso all’ABF per incompetenza per materia e per quella temporale.

Nel merito, fa innanzitutto presente che il buono in contestazione appartiene a tutti gli effetti alla serie contraddistinta dalla sigla “CD”, sicché si tratta di buoni della durata di sei o dieci anni.

Quanto alla contestazione circa la mancata ricezione di corrette informazioni sul titolo oggetto della controversia, ribatte che la data di emissione risulta visibile, per cui non possono essere stati ingenerati dubbi in merito alla scadenza e quindi alla prescrizione dello stesso. Saggiunge che all’epoca della sottoscrizione veniva esposto nei propri locali aperti al pubblico un avviso contenente le condizioni dei

BPF; non era inoltre prevista l'apposizione di alcuna etichetta indicante la data di scadenza in quanto la stessa non rientrava tra le caratteristiche da riportare sui buoni.

Sottolinea che seppure il titolo sia stato sottoscritto su un modulo cartaceo recante condizioni divergenti da quelle effettive, l'errata indicazione della serie AF è stata depennata, in corretta applicazione del terzo comma dell'art. 10 del D.M. Tesoro 19.12.2000, ora abrogato.

Ciò premesso, afferma che, essendo il buono oggetto del ricorso sottoscritto in data 12.5.2000 ed avendo la durata massima di 10 anni, la scadenza era prevista per il 12.5.2010 mentre la prescrizione è maturata dal 13.5.2020.

Sottolinea che, anche riconoscendo come serie di appartenenza quella AF, avendo quest'ultima durata di quattordici anni, la scadenza sarebbe prevista per il 12.5.2014 mentre la prescrizione sarebbe maturata il 13.5.2024.

Il rimborso è stato richiesto solo successivamente alla decorrenza del termine prescrittivo decennale, atteso che il primo reclamo è stato presentato il 18.6.2025, e pertanto la liquidazione del titolo è stata negata nel pieno rispetto della legge.

Precisa, in proposito, che non sono documentate in atti richieste di rimborso o di informazioni presentate verbalmente presso i propri uffici antecedentemente alla data di presentazione del ricorso, e che pertanto il reclamo rappresenta il solo atto interruttivo della prescrizione.

Conclude richiamando, quanto alle conseguenze della mancata consegna del Foglio Informativo, la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 17814/22 e, quanto ad ogni eventuale richiesta di risarcimento del danno, il principio di diritto espresso in argomento dalla decisione dello stesso Collegio n. 4656/2022.

L'intermediario chiede quindi di rigettare il ricorso nel merito, stante la piena osservanza della disciplina normativa cui risulta sottoposta la presente materia del contendere.

DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.

Sono infondate le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'intermediario, in quanto da tempo l'ABF, con orientamento costante, ha chiarito l'ambito della propria competenza per materia e di quella temporale. Quanto alla prima, con la decisione n. 5676/2013, confermata con quella successiva n. 4656/22, il collegio di Coordinamento ha precisato che deve essere negata ai BPF "la qualifica di "strumenti finanziari" e, in via derivata, di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e, come tali, non destinati alla negoziazione sui mercati".

Tale orientamento, seguito appieno anche dai collegi territoriali (nn. 1868/2012 e 2454/2012, nn. 2294/2021 e 1846/2011 nn. 719/2011 e 315/2011), trova ulteriore conferma nell'art. 1 lett. u) T.U.F., che esclude la natura finanziaria dei titoli postali.

In ordine all'altra eccezione pregiudiziale, il Collegio di coordinamento ha da ultimo ribadito (decisione n. 4656/2022) che, ai fini della competenza temporale, relativamente alla domanda di accertamento dell'esigibilità delle somme indicate nei BPF, si deve tener conto del momento in cui ne è rifiutato il rimborso, mentre sono irrilevanti le date di emissione o di scadenza di essi.

Questi principi non sono stati diversamente disciplinati dalle nuove regole sulla competenza temporale, dal momento che esse si limitano esclusivamente a restringere temporalmente la cognizione dell'Abf.

Vi si dice, infatti, che *"non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso"* (cfr. *"Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari"* emanate ABF Milano, n. 1615/23), senza alcun riferimento ai criteri da considerare ai fini di stabilire quando una controversia possa essere attratta nella competenza temporale dell'abf.

Venendo al merito, occorre rilevare che, anche a voler ritenere che il titolo appartenga alla serie Af e

non a quella indicata dall'intermediario, a suo dire preminente per essere la prima frutto di errore materiale, ugualmente si può considerare validamente eccepita la prescrizione.

Infatti, il buono oggetto del ricorso, essendo stato sottoscritto in data 12.5.2000 ed avendo durata massima di 10 anni, è scaduto il 12.5.2010, mentre la prescrizione è maturata il 13.5.2020.

Soltanto dopo il compimento della prescrizione dei buoni, parte ricorrente ha richiesto per la prima volta il rimborso con il reclamo del 18.06.2025.

Non essendo stata documentata, dunque, l'esistenza di atti in grado di interrompere la prescrizione, perché adottati durante la pendenza del relativo termine, non può che disporsi la declaratoria.

Quanto alla dedotta violazione degli obblighi informativi, deve anzitutto rilevarsi che il Collegio di Coordinamento ABF (cfr. dec. n.1714/19) esclude che la mancata consegna del foglio informativo e le omesse informazioni impediscano la prescrizione, potendo al più legittimare una pretesa risarcitoria nella ricorrenza dei relativi presupposti.

Il ricorrente chiede il rimborso del capitale, deducendo che parte avversa non gli ha fornito adeguate informazioni preventive ed ha mancato di consegnargli il foglio informativo relativo alle caratteristiche del titolo al momento della sua sottoscrizione.

E' evidente che, trattandosi di richiesta fondata su una supposta condotta contra *jus*, tale domanda ha natura risarcitoria.

Senonché, posto che l'obbligo di consegna del foglio informativo analitico è stato introdotto col D.M. 19 dicembre 2000, non rientrano nella sua sfera di efficacia i buoni in disamina, in quanto emessi precedentemente (cfr. anche la recente decisione n. 11113/25 del collegio di coordinamento).

Pertanto, non è configurabile la pretesa risarcitoria fatta valere.

Da ultimo, non giova sostenere che non vi sarebbe stata la possibilità di conoscere il regime della prescrizione, in conseguenza della violazione da parte dell'intermediario del dovere di informazione, dal momento che, ferme le considerazioni poc'anzi svolte in ordine alla non sussumibilità *ratione temporis* della fattispecie nel decreto ministeriale richiamato del 19 dicembre 2020, il principio che il termine prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ha riguardo alla possibilità legale del suo esercizio e non all'impossibilità di fatto in cui venga a trovarsi chi ne è titolare, salve le eccezioni stabilite dalla legge che, proprio perché tali, sono di stretta e rigorosa applicazione ai sensi dell'art. 14 delle preleggi e devono essere allegate e provate dal titolare del diritto che intenda valersene.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE